



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione sull'entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese** ..... 1

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/802 del Consiglio, del 19 maggio 2015, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni oli pesanti e prodotti analoghi** ..... 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/803 della Commissione, del 19 maggio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/804 della Commissione, del 19 maggio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/805 della Commissione, del 19 maggio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati<sup>(1)</sup>** ..... 13
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/807 della Commissione, del 22 maggio 2015, recante 232ª modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** ..... 16
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/808 della Commissione, del 22 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 18

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/809 del Consiglio, del 19 maggio 2015, che nomina la capitale europea della cultura per l'anno 2019 in Bulgaria e in Italia** ..... 20
- ★ **Decisione (UE) 2015/810 della Commissione, del 23 gennaio 2015, relativa al regime di aiuti SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2015) 130] <sup>(1)</sup>** ..... 21
- ★ **Decisione (UE) 2015/811 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2015, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti (BCE/2015/16)** ..... 27

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

### **Informazione sull'entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese**

L'Unione europea e la Repubblica gabonese hanno firmato il 24 luglio 2013, a Libreville, un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese.

L'Unione europea ha notificato il 15 aprile 2014 il completamento delle procedure interne necessarie alla conclusione del protocollo. La Repubblica gabonese ha effettuato tale notifica l'8 maggio 2015.

Il protocollo è pertanto entrato in vigore l'8 maggio 2015 a norma dell'articolo 15 dello stesso.

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2015/802 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2015

### recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni oli pesanti e prodotti analoghi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Alla voce 2710 della nomenclatura combinata stabilita all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni oli e prodotti analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici sono sospesi purché tali oli e prodotti analoghi siano destinati a essere sottoposti a un trattamento definito e siano subordinati alla procedura di destinazione particolare di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(2)</sup> («procedura di destinazione particolare»).
- (2) Taluni oli e prodotti analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici («oli pesanti e prodotti simili») fino al 3 aprile 2013 erano classificati anch'essi nella voce 2710, e godevano pertanto di un trattamento di esenzione per un periodo indefinito.
- (3) Tuttavia, dal 4 aprile 2013, tali oli pesanti e prodotti analoghi sono stati classificati nella voce 2707, che non gode di alcuna esenzione dai dazi.
- (4) Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha concesso a tali oli pesanti e prodotti analoghi una sospensione temporanea di dazi autonomi.
- (5) Tuttavia, dato che nell'Unione non esiste approvvigionamento di tali oli pesanti né di prodotti simili, tale sospensione temporanea di dazi autonomi avrebbe dovuto applicarsi senza soluzione di continuità durante il periodo dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014, purché tali oli pesanti e prodotti analoghi fossero destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a un trattamento definito e che fossero soggetti alla procedura di destinazione particolare.
- (6) Pertanto, al fine di garantire adeguatamente il beneficio della sospensione temporanea dei dazi doganali autonomi per quanto attiene a tali oli pesanti e prodotti analoghi che rientrano nel codice NC 2707 99 99, la sospensione temporanea dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014.
- (7) Al fine di dare effetto a tale sospensione retroattiva di dazi autonomi, l'effetto retroattivo della corrispondente autorizzazione di destinazione particolare, come previsto all'articolo 294, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, è altresì opportuno che esso venga esteso sino al 4 aprile 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014 i dazi doganali autonomi per gli oli pesanti e i prodotti analoghi che rientrano nel codice NC 2707 99 99, destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata stabilita all'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono sospesi, purché siano applicate le regole relative alla destinazione particolare di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Ai fini del primo paragrafo, l'effetto retroattivo di un'autorizzazione di destinazione particolare previsto dall'articolo 294, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, può essere esteso fino al 4 aprile 2013 purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 294, paragrafo 3, di tale regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. RINKĒVIČS

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/803 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 maggio 2015**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Heinz ZOUREK  
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo a forma di teschio umano di plastica, misurante circa 9 × 11 × 7 cm. L'articolo contiene diodi a emissione luminosa (LED) intermittenti alimentati da una batteria, integrati all'interno delle cavità oculari del teschio. I LED possono essere accesi e spenti con un interruttore posizionato alla base dell'articolo.</p> <p>(Cfr. immagine) (*)</p>	3926 40 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3926 e 3926 40 00.</p> <p>Non essendo originariamente progettato per l'illuminazione di locali e non trattandosi di una lampada per usi speciali (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405, parte I, punti 1 e 3) l'articolo non può essere classificato come lampada alla voce 9405.</p> <p>In base alle sue caratteristiche oggettive, l'articolo non è concepito esclusivamente come oggetto per feste (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 9505). L'articolo può essere utilizzato come decorazione per tutto l'anno. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 9505 come oggetto per feste.</p> <p>L'articolo è costituito da diverse componenti ai sensi della regola generale 3 b): è composto da un elemento a forma di teschio umano in plastica e da luci a LED alimentate a batteria che, insieme, formano un tutto [si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale 3 b), (IX)].</p> <p>Alla luce delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è destinato principalmente all'uso ornamentale. L'illuminazione è un mero effetto aggiuntivo che mette in risalto quello ornamentale. Di conseguenza, la componente a forma di teschio umano in plastica è quella che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale 3 b).</p> <p>L'articolo va perciò classificato nel codice NC 3926 40 00, alla stregua di altri articoli ornamentali in plastica.</p>

(\*) La fotografia ha carattere puramente informativo.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/804 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 maggio 2015**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Heinz ZOUREK  
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo tessile inteso a mantenere una persona in posizione seduta quando viene sollevata mediante un paranco.</p> <p>L'articolo consiste in un tessuto di materie tessili (poliestere), essenzialmente di forma rettangolare. Uno dei due lati corti del rettangolo è munito di due estensioni ad aletta che fungono da seduta. Il resto del tessuto sostiene la schiena e i fianchi della persona. Alcune parti del tessuto sono imbottite (inserti in schiuma di polipropilene).</p> <p>Diverse cinghie di tessuto sono cucite ai lati del tessuto in modo che l'articolo possa essere agganciato al paranco e sollevato.</p> <p>(Cfr. illustrazione) (*)</p>	6307 90 98	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 f) della sezione XI e del testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98.</p> <p>La classificazione nel codice NC 8431 31 00 come parte destinata esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8428 (ascensori, paranchi ecc.) è esclusa, poiché l'articolo non è indispensabile per il funzionamento del paranco (cfr. causa C-152/10, <i>Unomedical</i>, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29, 34 e 36). Inoltre, le cinghie sono escluse dalla voce 8431 e sono classificate alla sezione XI [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8431, quarto paragrafo, lettera b)].</p> <p>L'articolo è composto principalmente da materiale tessile e le diverse parti sono assemblate mediante cuciture.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6307 90 98 come «altro manufatto tessile confezionato».</p>

(\*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/805 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 maggio 2015**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Heinz ZOUREK  
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Uno strumento elettronico (cosiddetto «girometro») con un peso di 35 g, dotato di almeno tre sensori della velocità angolare, in un alloggiamento avente dimensioni di 24 × 24 × 28 mm. L'alloggiamento contiene anche un sensore di temperatura e vari componenti elettronici ed è dotato di un cavo.</p> <p>Lo strumento rileva la velocità angolare in un intervallo di 50-1 200 °/s (gradi al secondo) e produce, attraverso i suoi componenti elettronici, un segnale elettrico in uscita proporzionale ai valori rilevati. Il segnale non è visualizzato sullo strumento, ma trasmesso ad altri apparecchi collegati attraverso il cavo.</p> <p>Il sensore della temperatura fornisce informazioni per compensare eventuali variazioni del segnale in uscita dovute alla variazione di temperatura.</p> <p>Lo strumento è destinato a essere utilizzato per fornire a diverse apparecchiature, quali turbine eoliche, motori o macchinari industriali, le istruzioni sull'adeguata posizione di funzionamento.</p>	9031 80 38	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 90 e dal testo dei codici NC 9031, 9031 80 e 9031 80 38.</p> <p>Dato che contiene sia sensori della velocità angolare che un sensore di temperatura, lo strumento costituisce una combinazione di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, ai sensi della nota 3 del capitolo 90 (nota 3, sezione XVI). La funzione principale dello strumento è svolta dai sensori della velocità angolare, poiché il sensore di temperatura è utilizzato principalmente per fornire informazioni per compensare il segnale in uscita.</p> <p>Dato che lo strumento non è utilizzato per la navigazione, ne è esclusa la classificazione alla voce 9014 come strumento di navigazione o come parte e accessorio a tale scopo.</p> <p>Sebbene rilevi il numero di gradi al secondo, lo strumento non è paragonabile agli indicatori di velocità di cui alla voce 9029, dato che i valori rilevati non sono indicati sullo strumento bensì trasmessi, sotto forma di un segnale elettrico, ad altre apparecchiature.</p> <p>L'articolo va quindi classificato nel codice NC 9031 80 38 come altri strumenti, apparecchi e macchine per la misura o il controllo non nominati né compresi altrove nel capitolo 90.</p>

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/806 DELLA COMMISSIONE****del 22 maggio 2015****che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 910/2014 prevede che i prestatori di servizi fiduciari qualificati possano utilizzare un marchio di fiducia per i servizi fiduciari qualificati al fine di incrementare la fiducia in tali servizi e la facilità d'uso per gli utenti. Detto marchio di fiducia distingue chiaramente i servizi fiduciari qualificati da altri servizi fiduciari, contribuendo in tal modo alla trasparenza nel mercato e, conseguentemente, favorendo la fiducia nei servizi online e la loro facilità d'uso, fattori fondamentali affinché gli utenti possano beneficiare appieno dei servizi elettronici e se ne avvalgano consapevolmente.
- (2) La Commissione ha organizzato un concorso per studenti degli istituti d'arte e di design degli Stati membri al fine di ricevere proposte per un nuovo logo. Una giuria di esperti ha selezionato le tre migliori proposte sulla base dei criteri indicati nelle specifiche tecniche e progettuali del concorso «e-Mark U Trust». Una consultazione online si è svolta dal 14 ottobre al 14 novembre 2014. Il progetto di logo scelto dalla maggioranza dei visitatori del sito web durante il suddetto periodo è stato approvato con decisione della giuria di esperti e deve ora essere adottato come nuovo marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati.
- (3) Affinché il logo possa essere utilizzato non appena reso applicabile in conformità della normativa dell'Unione e al fine di garantire l'effettivo funzionamento del mercato interno e la concorrenza leale e di tutelare gli interessi dei consumatori, il nuovo marchio di fiducia per i servizi fiduciari qualificati dell'Unione europea è stato registrato come marchio collettivo presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito; esso è pertanto in vigore, utilizzabile e tutelato. Il logo sarà registrato anche nei registri dell'Unione e nei registri internazionali.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati si presenta come illustrato negli allegati I e II, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

*Articolo 2*

1. I colori di riferimento per il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati sono Pantone 654 e 116; oppure blu (100 % ciano + 78 % magenta + 25 % giallo + 9 % nero) e giallo (19 % magenta + 95 % giallo), nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia; se si utilizzano i colori RGB i colori di riferimento sono il blu (43 rosso + 67 verde + 117 blu) e giallo (243 rosso + 202 verde + 18 blu).

2. Il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati può essere utilizzato solo in bianco e nero, come illustrato nell'allegato II, se non è possibile usare i colori.

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 28.8.2014, pag. 73.

3. Se utilizzato su sfondo scuro, il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati può essere riprodotto in negativo utilizzando lo stesso colore di fondo, come indicato negli allegati I e II.
4. Se il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati è riprodotto a colori su fondo colorato che lo rende difficilmente individuabile, si può delimitare il marchio con un bordo esterno in modo da migliorare il contrasto con i colori dello sfondo.

#### *Articolo 3*

Le dimensioni del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati, che devono permettere di preservarne gli attributi visivi e le forme principali, non possono essere inferiori a 64 × 85 pixel con una risoluzione di 150 dpi.

#### *Articolo 4*

Il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati è utilizzato in modo da individuare chiaramente i servizi qualificati ai quali si riferisce. Il marchio di fiducia può essere associato a elementi grafici o di testo che indichino chiaramente a quali servizi fiduciari qualificati è applicato, a condizione che non modifichino la natura del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati, né alterino il link agli elenchi di fiducia pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

**Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati a colori**

## ALLEGATO II

**Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati in bianco e nero**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/807 DELLA COMMISSIONE****del 22 maggio 2015****recante 232<sup>a</sup> modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.
- (2) Il 18 maggio 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

---

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

## ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Abdul Rahim Al-Talhi [alias a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) 'Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) 'Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara'a Al Naji, m) Shuwayb Junayd]. Indirizzo: Buraydah, Arabia Saudita. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudita. N. passaporto: F275043 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 29.5.2004, scaduto il 5.4.2009). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.10.2007.»

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/808 DELLA COMMISSIONE****del 22 maggio 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	69,6
	MA	93,5
	MK	102,7
	ZZ	88,6
0707 00 05	AL	41,5
	MK	41,2
	TR	111,1
	ZZ	64,6
0709 93 10	TR	127,8
	ZZ	127,8
0805 10 20	EG	43,7
	IL	70,8
	MA	56,2
	ZA	61,0
	ZZ	57,9
0805 50 10	BO	147,7
	BR	103,9
	MA	111,5
	TR	98,3
	ZA	178,1
	ZZ	127,9
0808 10 80	AR	176,7
	BR	105,1
	CL	135,3
	NZ	157,6
	US	232,9
	UY	68,9
	ZA	110,0
	ZZ	140,9
0809 29 00	US	413,6
	ZZ	413,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2015/809 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2015

#### che nomina la capitale europea della cultura per l'anno 2019 in Bulgaria e in Italia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le relazioni della giuria dell'ottobre e novembre 2014 riguardanti la procedura di selezione delle capitali europee della cultura in Bulgaria e in Italia,

considerando quanto segue:

I criteri di cui all'articolo 4 della decisione n. 1622/2006/CE sono pienamente soddisfatti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Plovdiv e Matera sono nominate «Capitali europee della cultura 2019» rispettivamente in Bulgaria e in Italia.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. SEILE

---

<sup>(1)</sup> GUL 304 del 3.11.2006, pag. 1.

**DECISIONE (UE) 2015/810 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 gennaio 2015**  
**relativa al regime di aiuti SA.20326 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione**

[notificata con il numero C(2015) 130]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma <sup>(1)</sup>,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni ai sensi di detti articoli <sup>(2)</sup> e viste queste osservazioni,

considerando quanto segue:

#### 1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 7 ottobre 2011 la Commissione europea ha comunicato alle autorità belghe di aver avviato una verifica del regime N 649/2005 — «Misure di esenzione parziale dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore della R&S» (di seguito «il regime»).
- (2) Con lettere del 7 ottobre 2011, 2 febbraio 2012 e 6 gennaio 2013, la Commissione ha chiesto informazioni sull'attuazione del regime, invitando le autorità belghe a trasmetterle l'elenco delle imprese che avevano beneficiato di un aiuto superiore ai 200 000 EUR nel 2009 e nel 2010. Le autorità belghe hanno risposto con lettere del 17 novembre 2011, 2 maggio 2012, 4 giugno 2012 e 23 maggio 2013.
- (3) Il 13 giugno 2013 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità belghe.
- (4) Con lettera del 4 dicembre 2013 la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione (di seguito «la decisione di avvio») <sup>(3)</sup> di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «il procedimento d'indagine formale»).
- (5) Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni e hanno risposto alle domande poste nella decisione di avvio con lettere del 3 marzo, 1° aprile, 4 e 27 luglio 2014, integrando ulteriormente le informazioni fornite con lettere del 17 settembre, 17 ottobre e 21 novembre 2014. Al 21 novembre 2014 la Commissione disponeva di tutte le informazioni necessarie per procedere alla verifica della compatibilità del regime con il mercato interno.
- (6) L'impresa D39S SPRL ha presentato osservazioni il 9 aprile 2014. Con lettera del 16 maggio 2014 la Commissione le ha trasmesse alle autorità belghe, le quali non hanno presentato alcuna osservazione al riguardo.

#### 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

##### 2.1. Obiettivo della misura

- (7) La Commissione ha approvato il regime mediante decisione C(2006) 2941 definitiva, del 4 luglio 2006 <sup>(4)</sup> (in appresso «la decisione»).

<sup>(1)</sup> A partire dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi, le disposizioni sono in sostanza identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcune novità terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione», di «mercato comune» con «mercato interno» e di «Tribunale di primo grado» con «Tribunale». Nella presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

<sup>(2)</sup> GU C 69 del 7.3.2014, pag. 122.

<sup>(3)</sup> Cfr. nota a piè di pagina precedente.

<sup>(4)</sup> GU C 209 del 31.8.2006, pag. 10.

- (8) Il regime prevedeva l'attuazione delle tre misure seguenti.
- a) Esenzione per l'impiego di ricercatori assegnati a progetti di ricerca realizzati in collaborazione con università o scuole universitarie (in appresso «la misura 1»): esenzione del 50 % dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle imprese che versano gli stipendi a ricercatori assegnati a progetti di ricerca realizzati in esecuzione di convenzioni di partenariato concluse con università o scuole universitarie (cosiddette *hautes écoles*) con sede nello Spazio economico europeo <sup>(5)</sup>. La dotazione prevista della misura 1 ammontava a circa 34 milioni di EUR.
  - b) Esenzione per l'impiego di ricercatori in possesso di determinati diplomi (in appresso «la misura 2»): esenzione del 25 % dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle imprese che versano gli stipendi a ricercatori in possesso di diplomi scientifici specifici <sup>(6)</sup>. La dotazione prevista della misura 2 ammontava a circa 62 milioni di EUR.
  - c) Esenzione a favore delle Young Innovative Companies (in appresso «la misura 3»): esenzione del 50 % dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle imprese appartenenti alla categoria «*Young Innovative Companies*» <sup>(7)</sup> che versano gli stipendi al proprio personale scientifico. La dotazione prevista della misura 3 ammontava a circa 20 milioni di EUR.
- (9) L'imposta sul salario trattenuta alla fonte è un'imposta che tutti i datori di lavoro trattengono alla fonte dalle retribuzioni spettanti ai dipendenti e che riversano allo Stato. Le tre misure di cui al considerando 8 esentano le imprese interessate dal versamento di una parte dell'imposta trattenuta dalle retribuzioni dei ricercatori di cui al considerando 8, lettere a) e b) e del personale scientifico di cui al considerando 8, lettera c).
- (10) Nella sua decisione la Commissione ha ritenuto che la misura 1 e la misura 2 avessero portata generale e non si configurassero come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (11) La misura 3 invece è stata ritenuta aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, dopo essere stata esaminata, è stata considerata compatibile con il mercato interno in virtù dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione <sup>(8)</sup>.
- (12) L'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 70/2001 precisa le norme applicabili agli aiuti alla ricerca e sviluppo. La misura 3 è stata qualificata aiuto a favore di progetti di R&S, i cui costi ammissibili sono le spese del personale impiegato nell'ambito di un progetto di ricerca <sup>(9)</sup>. Ai progetti di sviluppo precompetitivo è applicato un massimale d'intensità dell'aiuto del 35 % <sup>(10)</sup>.

## 2.2. Motivi che hanno portato all'avvio del procedimento d'indagine formale

- (13) L'indagine ha messo in luce alcune irregolarità contenute nelle disposizioni legislative nazionali che istituiscono e mettono in atto la misura 3. La Commissione ha dunque avviato il procedimento d'indagine formale sulla base dei seguenti elementi:
- a) il Belgio non aveva adottato le misure necessarie per allineare la sua legislazione al diritto dell'Unione. Le pertinenti disposizioni del diritto nazionale non facevano alcun riferimento alle categorie di ricerca previste dalla normativa dell'Unione. L'adeguamento è avvenuto solo a giugno 2013 <sup>(11)</sup>;
  - b) il Belgio non aveva provveduto a modificare il regime per renderlo conforme, entro il 1° gennaio 2008, alle misure utili proposte dalla Commissione e accettate dal Belgio <sup>(12)</sup>;

<sup>(5)</sup> Cfr. considerando 5 della decisione del 4 luglio 2006.

<sup>(6)</sup> Cfr. considerando 8 della decisione del 4 luglio 2006.

<sup>(7)</sup> Cfr. considerando 12 della decisione del 4 luglio 2006.

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

<sup>(9)</sup> Cfr. considerando 26 della decisione del 4 luglio 2006.

<sup>(10)</sup> Cfr. articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

<sup>(11)</sup> Cfr. il considerando 17 e seguenti della decisione di avvio del procedimento.

<sup>(12)</sup> Lettera del governo della Regione di Bruxelles-Capitale del 22 febbraio 2008, lettera del governo della Regione Vallona del 17 marzo 2008 e lettera del governo della Regione Fiamminga del 3 luglio 2007.

- c) il Belgio non aveva notificato alla Commissione le modifiche al regime né la sua proroga, dando così attuazione ad aiuti illegali <sup>(13)</sup>;
- d) nel quadro dell'esercizio di controllo degli aiuti di Stato, il Belgio non aveva raccolto informazioni sufficienti sugli aiuti erogati individualmente.
- (14) Nella decisione di avvio la Commissione ha sollevato anche la questione della base giuridica applicabile ai fini dell'analisi della compatibilità degli aiuti concessi illegalmente nel quadro del regime con il mercato interno e ha concluso, al considerando 40 della suddetta decisione, che era opportuno analizzare gli aiuti di Stato alla luce della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (in appresso «la disciplina RSI») <sup>(14)</sup>.

### 3. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE

- (15) È opportuno ricordare che durante l'esercizio di controllo, le autorità belghe hanno riconosciuto di non aver modificato la legislazione nazionale per includervi il riferimento alle categorie di ricerca di cui al considerando 13, lettera a), né di aver notificato le modifiche apportate al regime (visto che erano state attuate a seguito della decisione), né di aver notificato la proroga del regime dopo il 4 luglio 2011.
- (16) Con lettere del 3 marzo e 1° aprile 2014 le autorità belghe hanno trasmesso l'elenco delle imprese che hanno beneficiato di un'esenzione dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte nel periodo compreso tra il 2006 e il 2013 (ultimi dati fiscali disponibili): si tratta di 231 imprese.
- (17) Nella loro lettera del 3 marzo 2014 le autorità belghe hanno inoltre precisato che avrebbero valutato la conformità del regime al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione <sup>(15)</sup> e in particolare all'articolo 25 che riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. Le autorità non hanno comunicato alla Commissione l'esito del loro esame.

### 4. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

- (18) L'impresa D39S, centro di ricerca e di sviluppo che opera nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni, ha indicato che l'esenzione dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte costituisce un sostegno importante perché consente alle nuove imprese innovatrici di assumere personale supplementare. Grazie al vantaggio conferitole dall'esenzione, questa impresa ha potuto rafforzare le sue attività di ricerca e sviluppo e ha potuto quindi continuare a rispondere rapidamente alle richieste del mercato.

### 5. VALUTAZIONE DELL'AUTO

#### 5.1. Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (19) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (20) Perché una misura nazionale possa considerarsi aiuto di Stato occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura in questione conferisce un vantaggio economico al beneficiario; ii) tale vantaggio è conferito mediante risorse statali; iii) il vantaggio è selettivo; iv) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (21) Nel caso di specie, l'esenzione dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle *Young Innovative Companies* è una misura fiscale finanziata mediante risorse statali e, visto che è destinata esclusivamente alle imprese che rispondono alla definizione di *Young Innovative Company*, è una misura selettiva. Poiché contribuisce al finanziamento delle spese per la ricerca e lo sviluppo di queste imprese, la misura procura loro un vantaggio economico. Infine, dal momento che le imprese beneficiarie operano su mercati aperti al commercio intra-europeo, la misura potrebbe falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (22) Nella decisione il regime è stato qualificato come aiuto di Stato <sup>(16)</sup>. Le autorità belghe, nel quadro dell'esercizio di controllo, non hanno contestato tale conclusione.

<sup>(13)</sup> Cfr. i considerando da 22 a 27 della decisione di avvio del procedimento.

<sup>(14)</sup> GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

<sup>(16)</sup> Cfr. considerando 21 della decisione del 4 luglio 2006.

## 5.2. Legittimità dell'aiuto

- (23) Nella decisione di avvio la Commissione ha osservato che, venendo meno all'obbligo di notificare l'aumento del tasso di esenzione dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte (dal 50 % al 75 % mediante la legge del 27 marzo 2009 per la ripresa economica e dal 75 % all'80 % mediante la legge del 17 giugno 2013 relativa a misure fiscali ed economiche e a disposizioni in materia di sviluppo sostenibile) e la proroga del regime a partire dal 4 luglio 2011 (la decisione prevedeva una durata iniziale di cinque anni), il Belgio aveva attuato aiuti illegali. Il Belgio non ha contestato tale valutazione e, durante il procedimento d'indagine formale, ha fornito alla Commissione i dati relativi agli aiuti concessi alle imprese beneficiarie del regime ai fini dell'analisi della compatibilità.

## 5.3. Analisi della compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

- (24) Al considerando 40 della decisione di avvio la Commissione aveva concluso che la valutazione della compatibilità del regime avrebbe dovuto effettuarsi alla luce della disciplina RSI, senza però specificare se le disposizioni applicabili erano quelle relative agli aiuti a favore di progetti di R&S (punto 5.1 della disciplina RSI) oppure quelle in materia di aiuti alle nuove imprese innovatrici (punto 5.4 della disciplina RSI), dal momento che il regime sembrava essere destinato a questa categoria specifica di imprese.

### 5.3.1. Metodologia

- (25) Come preannunciato al considerando 16, le autorità belghe hanno indicato che 231 imprese avevano beneficiato del regime nel periodo in esame. Dall'analisi delle informazioni sono emersi gli elementi seguenti:

a) 183 imprese hanno beneficiato di aiuti inferiori a 200 000 EUR per triennio all'interno del periodo considerato. Questi aiuti rientrano nel campo d'applicazione del regolamento «*de minimis*» (CE) n. 1998/2006 della Commissione <sup>(17)</sup> e sono pertanto esclusi dall'analisi;

b) le restanti 48 imprese hanno beneficiato di aiuti di importo superiore a 200 000 EUR e sono state oggetto di analisi approfondita. Per quanto riguarda queste imprese, le autorità belghe hanno indicato:

— le categorie di ricerca nelle quali rientravano i progetti realizzati dalle imprese beneficiarie (ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui al punto 5.1 della disciplina RSI),

— il metodo di calcolo dell'intensità dell'aiuto, accompagnato da esempi (ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui al punto 5.1 della disciplina RSI),

— la data di costituzione di ciascuna impresa (ai fini della verifica del rispetto della 1<sup>a</sup> condizione di cui al punto 5.4 della disciplina RSI),

— la percentuale delle spese destinate alla ricerca e sviluppo (ai fini della verifica del rispetto della 2<sup>a</sup> condizione di cui al punto 5.4 della disciplina RSI),

— rispetto al totale dell'importo ricevuto da ciascuna impresa, la parte rientrante nella misura 3 (e considerata quindi aiuto di Stato) e la parte rientrante nelle misure 1 e 2 (ai fini della verifica del rispetto della 3<sup>a</sup> condizione di cui al punto 5.4 della disciplina RSI).

- (26) L'analisi di quest'ultimo elemento (parte corrispondente alla misura 3 rispetto al totale degli aiuti ricevuti) ha permesso di restringere il campo dell'analisi, dal momento che l'importo dell'aiuto ricevuto nel quadro della misura 3 è risultato essere necessariamente inferiore all'importo complessivo comunicato dalle autorità belghe (ricevuto nell'ambito del regime nel suo insieme). Delle 48 imprese di cui al considerando 25, lettera b), 14 hanno beneficiato, nel quadro della misura 3, di un aiuto superiore a 200 000 EUR in tutto il periodo considerato.

### 5.3.2. Analisi alla luce delle disposizioni sugli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo (punto 5.1 della disciplina RSI)

- (27) Il punto 5.1 della disciplina RSI stabilisce i criteri da rispettare affinché gli aiuti a favore di progetti di R&S possano essere ritenuti compatibili con il mercato interno.

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

- a) al punto 5.1.1 si legge che: «la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una o più delle seguenti categorie di ricerca: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale.»

Il regio decreto del 23 marzo 2014 <sup>(18)</sup> precisa inoltre che spetta al *Service public fédéral de Programmation Politique scientifique* (servizio pubblico federale di programmazione politica scientifica) verificare, al momento dell'apertura del fascicolo, la descrizione dei progetti o programmi di ricerca o sviluppo per i quali si richiede un parere e, di conseguenza, verificare che i progetti rientrino in una delle categorie di ricerca previste dalla disciplina RSI e dalla legislazione. Per l'insieme delle 48 imprese oggetto di analisi approfondita, le autorità belghe hanno fornito una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo realizzate, precisando la categoria di ricerca dei progetti. La Commissione ha potuto osservare che i progetti realizzati rientravano in una delle tre categorie previste dalla disciplina RSI e ha concluso che la condizione di cui al punto 5.1.1 risultava soddisfatta;

- b) il punto 5.1.2 della disciplina RSI riporta le intensità di base degli aiuti (25 % per lo sviluppo sperimentale). Tali importi possono essere maggiorati in alcuni casi, in particolare quando l'aiuto è destinato alle PMI [punto 5.1.3, lettera a) della disciplina RSI].

Nella loro lettera del 3 marzo 2014 le autorità belghe hanno fornito informazioni aggiuntive sui due aumenti del tasso della ritenuta che avevano portato la riduzione fiscale applicabile all'80 %, in particolare in termini di rispetto delle intensità di aiuto previste dalla decisione. Applicando il metodo di calcolo indicato dalla Commissione nella sua decisione, le autorità belghe sono state in grado di dimostrare che un aumento all'80 % del tasso di esenzione dalla ritenuta sullo stipendio implicava un'intensità massima di 28,28 %. Inoltre, le autorità hanno fornito i dettagli dei tassi di interesse per le imprese oggetto di un controllo approfondito. La Commissione ha rilevato che i tassi sono conformi al punto 5.1.3 della disciplina RSI che prevede un'intensità massima del 35 % a favore delle medie imprese e del 45 % a favore delle piccole imprese in caso di attività di sviluppo sperimentale. Questi tassi di intensità sono maggiori in caso di attività di ricerca industriale o fondamentale;

- c) il punto 5.1.4 della disciplina RSI identifica i costi ammissibili. Al considerando 16 della decisione di avvio, la Commissione aveva sottolineato che nelle pertinenti disposizioni del diritto nazionale si faceva riferimento alle categorie di personale che potevano beneficiare dell'esenzione, senza però precisare le modalità con cui l'amministrazione fiscale avrebbe dovuto verificare l'effettiva assegnazione a un progetto di ricerca e sviluppo.

Il regio decreto del 23 marzo 2014 precisa che spetta al *Service public fédéral de Programmation Politique scientifique* verificare, al momento dell'apertura del fascicolo e sulla base degli elementi forniti dall'impresa richiedente, gli elementi che dimostrano che il lavoratore sarà impiegato in progetti o programmi di ricerca e sviluppo. La Commissione ha constatato che la legislazione nazionale pertinente, così come la sua applicazione da parte delle autorità belghe, è conforme alle disposizioni del punto 5.1.4 della disciplina RSI.

Le autorità belghe hanno descritto i progetti sviluppati dalle 48 imprese soggette a esame approfondito e hanno indicato il numero e la tipologia di personale per cui è stata concessa l'esenzione.

- (28) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che gli aiuti concessi nel quadro della misura 3 sono conformi al punto 5.1 della disciplina RSI.

### 5.3.3. *Analisi alla luce delle disposizioni sugli aiuti concessi alle nuove imprese innovatrici (punto 5.4 della disciplina RSI)*

- (29) Nella decisione di avvio (punto 46) la Commissione aveva precisato che, poiché il regime prevede aiuti a favore delle *Young Innovative Companies*, la sua compatibilità è stata esaminata in particolare anche in base al punto 5.4 della disciplina RSI che riguarda gli aiuti a favore delle giovani imprese innovatrici. La Commissione aveva tuttavia sollevato dubbi quanto al rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, dell'insieme delle condizioni di cui al punto 5.4 (piccola impresa, anzianità, percentuale delle spese destinate alla ricerca e sviluppo, importo dell'aiuto).
- (30) Dall'analisi delle informazioni trasmesse dalle autorità belghe emerge che alla fine del 2013 solo due imprese rispettavano l'insieme delle condizioni di cui al punto 5.4 della disciplina RSI (rispettando comunque le condizioni di cui al punto 5.1).

<sup>(18)</sup> Regio decreto (*Arrêté royal*) del 23 marzo 2014 che modifica, per quanto riguarda l'esenzione dalla ritenuta sullo stipendio, l'AR/CIR 92 in esecuzione dell'articolo 275, secondo e terzo comma del *Code des impôts sur les revenus* del 1992, *Moniteur Belge* del 31.3.2014.

- (31) La Commissione conclude dunque che il punto 5.1 della disciplina RSI relativo agli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo costituisca la base giuridica applicabile.

*5.3.4. Compatibilità del regime a decorrere dal 1° luglio 2014*

- (32) La disciplina RSI, base dell'analisi della compatibilità del regime, è scaduta il 30 giugno 2014.
- (33) A partire dal 1° luglio 2014, in presenza delle condizioni di cui al capo 1 e all'articolo 25 (aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) del regolamento generale di esenzione per categoria, il regime potrebbe essere coperto dall'esenzione prevista da tale regolamento. Le autorità belghe sono invitate ad informare la Commissione del risultato della loro analisi e, se del caso, a notificare la proroga del regime.

## 6. CONCLUSIONE

- (34) La Commissione constata che il Belgio ha dato esecuzione al regime in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ciononostante, alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la proroga dell'applicazione del regime da parte delle autorità belghe dopo il 4 luglio 2011 e le modifiche che vi sono state apportate siano compatibili, fino al 30 giugno 2014, con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La misura di esenzione parziale dall'imposta sul salario trattenuta alla fonte a favore delle *Young Innovative Companies*, cui il Belgio ha dato esecuzione, è compatibile con il mercato interno fino al 30 giugno 2014 in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

### *Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23.1.2015

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

**DECISIONE (UE) 2015/811 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 27 marzo 2015****relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti (BCE/2015/16)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, congiuntamente all'articolo 6, paragrafo 7,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regime relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE) è stabilito dalla Decisione BCE/2004/3 <sup>(2)</sup>.
- (2) Le autorità nazionali competenti possono trovarsi in possesso di documenti della Banca centrale europea in conseguenza del dovere di assistere la BCE, di cooperare in buona fede e di scambiare informazioni con essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. L'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e l'efficace funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico possono essere ostacolati se la BCE non è consultata sull'ambito di applicazione dell'accesso ai propri documenti in possesso delle autorità nazionali competenti o, in alternativa, se le istanze di accesso a tali documenti non sono ad essa deferite. Pertanto, le istanze di accesso a tali documenti dovrebbero essere deferite alla BCE, o questa dovrebbe essere consultata prima di qualsiasi decisione in merito alla divulgazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione:

- 1) per «documento» e «documento della BCE» si intende qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dalla BCE e relativo alle sue politiche, attività o decisioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;
- 2) «autorità nazionale competente» (ANC) ha il medesimo significato di cui al punto 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, il riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.

*Articolo 2***Documenti detenuti dalle ANC**

Qualora riceva una istanza di accesso ad un documento della BCE che è in suo possesso, un'ANC, prima di assumere una decisione circa la divulgazione, consulta la BCE in merito all'ambito di applicazione dell'accesso, a meno che risulti chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato.

In alternativa, l'ANC può deferire l'istanza alla BCE.

<sup>(1)</sup> GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).

*Articolo 3***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 4***Destinatari**

Le ANC sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2015

*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**